

28 ottobre 1997, Stabile, *C.E.D. Cass.*, n. 209671, secondo cui il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione; *Cass.*, 16 aprile 1997, Rizzardini, *Guida dir.* 1997, n. 27, 85, secondo cui il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso; *Cass.*, 30 marzo 1992, Tosolini, *Mass. Cass. pen.* 1992, n. 10, 105, che aggiunge che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione (sulla truffa continuata, v. *infra*, § 16); *Cass.*, 13 marzo 1981, Blengini, *Riv. pen.* 1982, 206; *Cass.*, 19 gennaio 1978, Cecchini, *Foro it.*, Rep. 1978, voce cit., n. 16, secondo la quale, nel caso in cui il soggetto passivo assume — mediante raggiri — l'obbligo di dazione di un bene ma questo non perviene nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura della truffa tentata e non in quella della truffa consumata (conf.: *Cass.*, 30 novembre 1974, Forneris, *Giust. pen.* 1975, II, 272 e *Rass. avv. Stato*, 1975, I, 269; *Cass.*, 8 aprile 1970, Cencola, *Foro it.*, Rep. 1971, voce cit., n. 12); *Cass.*, 28 aprile 1975, Fessia, *Giust. pen.* 1976, II, 3 e *Giur. it.* 1976, II, 492, con nota di AMONETTO, secondo la quale, risponde di truffa tentata e non consumata colui che, mediante artifici o raggiri, induca taluno a sottoscrivere una promessa di vendita di beni immobili, ma che successivamente non ottenga la materiale disponibilità dei beni; *Cass.*, 26 febbraio 1973, Gianni, *Foro it.*, Rep. 1973, voce cit., n. 18.

In senso contrario è la giurisprudenza tendenzialmente meno recente: v. Pret. Torre Annunziata, 4 giugno 1981, Ciaramitaro, *Foro nap.* 1981, II, 75, che afferma che la consumazione della truffa contrattuale si verifica nel momento e nel luogo della conclusione del contratto fraudolento, dovendo ritenersi che, per la realizzazione dell'ingiusto profitto e del correlativo danno, è sufficiente l'assunzione di una semplice obbligazione da parte della persona offesa dal reato: invero, il concetto di patrimonio accolto dal codice penale è più ampio di quello proprio del

diritto civile, sicché appare contraddittorio adottare una concezione meramente economica del patrimonio — come fa la giurisprudenza ormai costante della suprema Corte — che richiede, ai fini della determinazione del momento consumativo della truffa, il conseguimento della materiale disponibilità del bene economico da parte dell'agente; Trib. Roma, 14 febbraio 1969, Saladino, *Arch. pen.* 1970, II, 251; *Cass.*, 20 aprile 1967, Gentile, *Giur. sic.* 1968, 349; *Cass.*, 13 febbraio 1959, Motta, *Foro it.*, Rep. 1959, voce cit., n. 27, che afferma che il reato si consuma al momento dell'assunzione dell'obbligazione, in quanto in quel momento si realizza il profitto dell'agente, consistente nel diritto alla prestazione da parte dell'offeso; *Cass.*, 16 aprile 1956, Varini, *ivi*, Rep. 1956, voce *Competenza penale*, nn. 38-9.

Sull'argomento, v., sotto il profilo dell'estremo del danno, *supra*, § 6 b.

b4) *assunzione a pubblico impiego*. — Recentemente, le Sezioni unite (**Sez. un.**, 16 dicembre 1998, Cellamare, *Foro it.* 1998, 148, con nota critica di A. FANELLI), si sono espresse nel senso che la truffa « in assunzione a pubblico impiego » è reato di natura istantanea che si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio. In questo senso si era schierata anche *Cass.*, 24 ottobre 1984, Mercadini, *Giur. it.* 1984, II, 281, secondo la quale in caso di assunzione ad un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni, il momento consumativo del reato coincide non già con la percezione delle retribuzioni, ma con il conseguimento illegittimo della nomina.

L'orientamento dominante — comune anche all'analoga questione dell'indebita percezione di trattamenti previdenziali — afferma, invece, che il reato si perfeziona con la prima erogazione di denaro: v. App. Potenza, 18 dicembre 1997, Cellamare, inedita; *Cass.*, 15 marzo 1989, Giusti, *Riv. pen.* 1990, 191, secondo cui nella truffa in danno di ente pubblico consistente nella iscrizione in appositi elenchi ottenuta fraudolentemente, con conseguente erogazione di somme di danaro corrisposte in più riprese, il reato si consuma non già con la detta iscrizione, ma con la riscossione della prima erogazione di danaro: con la percezione delle successive somme, si ha quindi, reato continuato (conf.: *Cass.*, 10 maggio 1983, Maiorino, *Giust. pen.* 1984, II, 721 e 10 maggio 1983, Savini, *Riv. pen.* 1984, 656); *Cass.*, 30 maggio 1985, Burolo, *ivi* 1986, 752, che afferma che nell'ipotesi di truffa consistente nella fraudolenta percezione di emolumenti mensili, il reato si consuma all'atto della riscossione e non quando, per effetto della frode, viene illegittimamente a maturazione il diritto alla riscossione.

Un terzo più recente indirizzo parla, invece, di reato « a consumazione prolungata »: in questo senso v. *Cass.*, 9 maggio 1994, Cipriano, §

*Giust. pen.* 1995, II, 65 e *Foro amm.* 1995, 1180, secondo cui, nel caso di truffa allo Stato commessa da soggetto che, producendo un falso certificato di laurea, abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento percependo la relativa retribuzione, il reato perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni o per volontà dell'agente o per iniziativa del soggetto passivo, ed il momento consumativo coincide quindi con la cessazione dell'attività illecita: trattasi, invero, non di reato continuato, o permanente, ovvero ad effetti permanenti, bensì un reato a « consumazione prolungata », in cui l'azione dà luogo ad un evento che continua a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturati con altrui danno. In questo senso, in relazione all'indebita percezione di prestazioni previdenziali, v. anche Cass., 25 novembre 1986, Di Lonardo e 27 febbraio 1984, Messina, citate nel paragrafo seguente.

Sul punto, v. § 26 a, nonché, sotto il profilo del danno, *supra*, §§ 6, f1 e 6, f2.

b5) *previdenza*. — Nel senso che occorre che l'evento si realizzi effettivamente, v. App. Catania, 13 ottobre 1995, Bivona, *Informazione prev.* 1995, 1462, secondo la quale nel caso in cui, attraverso falsa denuncia all'ufficio di collocamento di prestazione di attività agricola quale bracciante agricolo, si percepiscano prestazioni previdenziali indebite, il reato di truffa si perfeziona nel momento del pagamento della prestazione; Cass., 27 aprile 1985, Solidoro, *Riv. pen.* 1986, 752, secondo cui, ai fini del momento consumativo del reato di truffa, è del tutto irrilevante che un'indennità di maternità non dovuta, conseguita mediante la registrazione di giornate non prestate, sia liquidata e contabilizzata con riferimento ad ogni singola giornata lavorativa: infatti, il momento da considerare è quello in cui si perviene alla materiale riscossione dell'indennità complessiva; Cass., 13 dicembre 1982, Giorgi, *ivi* 1984, 94, la quale afferma che, in relazione a fattispecie di indebita posizione assicurativa, ottenuta mediante false dichiarazioni od omessa denuncia della cessazione dell'attività commerciale, l'agente, pur conseguendo un ingiusto profitto, consistente nel beneficio non patrimoniale della certezza del futuro soddisfacimento di un bisogno di natura sanitaria o previdenziale, non ha ancora cagionato alcun pregiudizio al patrimonio dell'istituto, che, anzi, con il versamento dei contributi ne risulta incrementato: invero, solo quando l'interessato tenti di realizzare uno di quei bisogni presentando domanda per ottenere prestazioni erogate dall'istituto, si verifica un concreto attentato al suo patrimonio ed è, quindi, possibile configurare l'ipotesi, tentata o consumata, del reato di truffa aggravata; Cass., 20 novembre 1970, *Foro it.*, Rep. 1972, voce cit., n. 46, che afferma che nel caso di liquidazione di pensione, ottenuta

mediante esibizione di falsi documenti, la truffa si consuma non già nel momento della liquidazione stessa, ma in quello dell'effettiva riscossione del primo rateo di pensione: le riscossioni dei successivi ratei costituiscono altrettante azioni esecutive di un reato continuato, in quanto dirette ad ingannare ulteriormente il soggetto passivo mediante l'esibizione dei falsi documenti e attraverso il mantenimento del silenzio in ordine all'illiceità dell'operazione (sulla truffa continuata, v. *infra*, § 16).

Nel senso, invece, che ad integrare la truffa in materia previdenziale sia sufficiente la semplice possibilità del danno e del profitto, v. Cass., 29 settembre 1986, Dalle Nogare, *Informazione prev.* 1987, 1244, secondo cui la condotta del datore di lavoro che chiede l'autorizzazione all'integrazione salariale avendo già disposto la cessazione dell'attività dell'impresa, costituisce condotta anti giuridica diretta a procurare ingiusto profitto con altrui danno e non può essere considerata mera attività preparatoria, penalmente irrilevante: ha quindi in sé tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa; Trib. Rieti, 11 marzo 1986, Ricci, *ivi* 1986, 828, con nota di A. BOMBELLI, che afferma che in caso di falsa dichiarazione contenuta nella domanda di regolarizzazione di periodi assicurativi presso l'Inps, il reato di truffa è consumato per il solo fatto dell'accrescimento dei contributi, indipendentemente dalla successiva percezione della prestazione: infatti, l'ingiusto profitto è dato dalla illegittima costituzione della posizione assicurativa a favore del reo ed un primo danno patrimoniale per l'Inps si ha con il dispendio dell'attività lavorativa dei suoi funzionari, con l'uso indebito di macchinari utilizzati e con le spese vive sostenute per le operazioni di accredito dei contributi; Trib. Cassino, 4 maggio 1972, Raso, *Temì romana* 1973, 649, secondo cui il tempo e il luogo di consumazione della truffa, nell'ipotesi di accredito da parte dell'Inps di rimborsi fraudolenti relativi ad assegni familiari, sono quelli del semplice accredito, non anche quelli in cui le somme entrino materialmente nella sfera di dominio dell'agente.

Particolare è la posizione di cui a Cass., 25 novembre 1986, Di Lonardo, *Giust. pen.* 1987, III, 582 e Cass., 27 febbraio 1984, Messina, *Riv. pen.* 1985, 110, secondo cui il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo, aumentando logicamente a mano a mano la propria entità; l'agente, ove non interrompa l'azione esecutiva, ne continua a rispondere, anche se questa poteva essere interrotta dalla stessa parte offesa.

Sulla truffa in materia di previdenza, v. *infra*, § 25.

b6) *altri casi*. — Vasta è la restante casistica in cui la giurisprudenza